



# COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

SETTORE RISORSE UMANE

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE  
DIPENDENTE DEL COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO PARTE ECONOMICA PER  
L'ANNO 2023**

Settore risorse umane IPOTESI 5/12/2023

L'anno 2023, il giorno \_\_(\_\_\_), del mese di ottobre, dalle ore \_\_\_\_:00, a seguito di convocazione prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ del Presidente della delegazione trattante di parte pubblica dell'Ente, ha avuto luogo l'incontro tra:

**La Delegazione Trattante di parte pubblica:**

- **il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica** nella persona del Segretario Comunale Dott. Fabio Fariello
- **il Responsabile del Settore Affari generali** nella persona dell'Avv. Roberto Tortora
- **il Responsabile del Settore LL. PP e Ambiente** nella persona dell'Ing. Vittorio Carbone
- **il Responsabile del Settore Gestione del Territorio** nella persona dell'Ing. Giovanni Pellegrino
- **il Responsabile del Settore Manutenzione Decoro Urbano** nella persona dell'Ing. Auricchio Francesco
- **il Responsabile del Settore Polizia Locale** nella persona del dott. Gennaro Perulli
- **il Responsabile del Settore Finanze e Tributi** nella persona della dott.ssa Viscardi Lucia

**e le seguenti Organizzazioni Sindacali:**

**Organizzazioni sindacali territoriali**

CGIL

\_\_\_\_\_

CISL

\_\_\_\_\_

CSA

\_\_\_\_\_

UIL

\_\_\_\_\_

**RSU aziendali**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Premesso** che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

**Dato atto** che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali;

**Considerato** che le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**Dato atto** che con determinazione dirigenziale Reg. gen. 537 del 06.10.2023, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018;

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere anche per l'esercizio finanziario 2023 alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 16.11.2022 del comparto Funzioni Locali;

**La parte pubblica formula la seguente ipotesi di Contratto decentrato Integrativo per l'anno 2023**

## **IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2023**

### **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

#### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione e durata**

1. Il presente contratto disciplina le modalità di costituzione e utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2023.

#### **Art.2**

#### **Interpretazione autentica delle clausole controverse**

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

### **Art. 3**

#### **Lavoro straordinario**

1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto. Tali prestazioni sono ammesse per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ed in relazione ad eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni, ed imprevedibili. Pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

2. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del Responsabile del settore, cui appartiene il dipendente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso. Nei casi in cui si autorizzano dipendenti ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in assenza di relativa copertura finanziaria, il Responsabile del servizio che ha disposto l'autorizzazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente.

3. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare un arco massimo giornaliero di 10 ore. Le prestazioni di lavoro straordinario, per l'anno 2022, non potranno superare quelle rese disponibili nel fondo nell'anno precedente per un importo pari ad **€ 13.843,11**.

4. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 2 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 31 del CCNL 2002/2005.

## **TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

### **Art. 4**

#### **Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018**

1. le modalità di determinazione delle risorse in oggetto, sono regolate dagli artt. 79 e 80, CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022, risultano suddivise in:

- **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 79, CCNL 16 novembre 2022, come certificate dal collegio dei revisori;
- **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate.

La disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018.

2. A decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004. Ai sensi del comma 7 dell'art. 79 del nuovo CCNL, la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applica dall'anno 2023; dal 1° gennaio di tale anno dovranno pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni.

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

<b>TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67 - COMMA 1 - DEL CCNL 21/05/2018</b>	<b>€ 139.151,51</b>
---	---------------------

Le risorse stabili di cui al precedente periodo sono integrate dagli importi previsti dal comma 2 del medesimo art. 67 del CCNL 21/05/2018, che assumono caratteristiche di stabilità e continuità. Il predetto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

<b>Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 2</b>	
<b>Lettera a)</b> - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 40)	<b>€ 3.328,00</b>
<b>Lettera b)</b> - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	<b>€ 2.902,12</b>
<b>lettera c)</b> . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2018	<b>€ 19.741,19</b>
<b>lettera g)</b> . Importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate al lavoro straordinario	
<b>Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	<b>€ 1.380,40</b>
<b>INTEGRAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI EX COMMA 2 ART. 67</b>	<b>€ 27.351,71</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI COMMA 1 EX ART. 67</b>	<b>€ 139.151,51</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2023</b>	
<b>ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021</b>	
<b>Lettera a)</b> - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	<b>€ 166.503,22</b>

<b>Lettera b)</b> - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n.39)	<b>€ 3.295,50</b>
<b>Lettera c)</b> - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, in ossequio alle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	
<b>Lettera d)</b> - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	<b>€ 3.325,79</b>
<b>ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021</b>	
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendili tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	<b>€ 2.714,85</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ART. 79 CCNL</b>	<b>€ 9.336,14</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI STORICO</b>	<b>€ 166.503,22</b>
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2023</b>	<b>€ 175.839,36</b>

#### Art. 5

#### Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004

1. La seconda parte del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e della produttività, di cui alla tabella C, qualificato come risorse eventuali e variabili, prevede le fonti di finanziamento specificate al comma 2 dello stesso art. 79 del CCNL 2022, come di seguito indicate:

#### FONDO RISORSE VARIABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2023
<b>Art.79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021</b>	
<b>LETTERA a) - Risorse previste dall'art. 67 comma 3 del CCNL 2016 – 2018</b>	

<b>lettera a)</b> - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
a. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed aSsociazioni senza fini di lucro	<b>10.000,00 €</b>
b. Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenza e servizi aggiuntivi	
c. Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni verso terzi paganti, non connesse a garanzia dei diritti fondamentali	
<b>lettera b)</b> - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	
<b>lettera c)</b> - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2016	<b>€ 90.844,56</b>
> 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.	
> fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	<b>€ 10.000,00</b>
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagine statistiche ISTAT	<b>€ 1.996,00</b>
<b>lettera d)</b> - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima	<b>€ 452,95</b>
<b>lettera f)</b> - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	<b>€ 350,00</b>
<b>Art.79 - COMMA 2 DEL CCNL 2019/2021</b>	
<b>LETTERA b)</b> - Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	
<b>LETTERA c)</b> - ANNO 2022 - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	

LETTERA c) - Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, definiti nel piano degli obiettivi e/o nel PEG (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	
LETTERA c) - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni deficitarie)	
LETTERA d) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)	
Art.79 - COMMA 3 DEL CCNL 2019/2021	
<b>ANNO 2023 - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative</b> In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui all'art. 17, comma 6.	<b>€ 1.550,44</b>
<b>ANNO 2023 - Finanziamento fondo posizioni organizzative.</b> In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), dall'anno 2022 gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse sono ripartite in misura proporzionale sulla base degli importi del fondo relativi all'anno 2021 e in relazione allo stanziamento del fondo destinato alle posizioni organizzative di cui all'art. 17, comma 6.	<b>€ 610,96</b>
Art.79 - COMMA 5 DEL CCNL 2019/2021	
<b>Articolo 79, comma 1 - Lettera b)</b> - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n.39)	
<b>RISORSE UNA TANTUM SOLO PER L'ANNO 2021</b>	<b>€ 3.295,50</b>
<b>RISORSE UNA TANTUM SOLO PER L'ANNO 2022</b>	<b>€ 3.295,50</b>

<b>Articolo 79, comma 3</b> - Incremento, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (finanziamento produttività per scelte organizzative) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, (Finanziamento fondo posizioni organizzative) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018		
<b>RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' UNA TANTUM SOLO PER L'ANNO 2022 (71,73%)</b>		<b>€ 1.550,44</b>
<b>RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE UNA TANTUM SOLO PER L'ANNO 2022 (28,27%)</b>		<b>€ 610,96</b>
<b>Art. 80 CCNL 2019 – 2021</b>		
<b>Comma 1 - Ultimo periodo</b>		
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente		
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 124.557,30</b>

In riferimento a quanto disposto dall'art. 79 comma 3 del CCNL 16.11.2022 il monte salari 2018 risultante dalla somma degli importi riportati nelle tabelle 12 e 13 del Conto annuale per l'anno 2018 è di euro 982.451,00.

Pertanto, l'importo massimo dell'incremento delle risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 è di euro 2.161,39 da ripartirsi in base alla incidenze delle stesse in riferimento al fondo costituito nell'anno 2021.

#### PROSPETTO GENERALE

<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>		<b>€ 175.839,36</b>
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 124.557,30</b>
<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE</b>		<b>€ 300.396,65</b>

#### Art. 6

#### Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Atteso che, nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011 e dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia con la delibera n. 58 del 12.07.2011 con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione, si ritiene di applicare le stesse regole nella determinazione del fondo delle risorse decentrate a partire dall'anno 2017.

3. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto, come di seguito si riporta:

<b>Totale fondo risorse decentrate 2016</b>	<b>Voci da escludere</b>	<b>Riduzione ex art. 1 comma 236 L. 208/2015</b>	<b>Fondo da considerare per la riduzione</b>
<b>€ 162.477,01</b>	<b>€ 6.643,52</b>	<b>€ 3.043,70</b>	<b>€ 152.789,79</b>

4. Si evidenzia che su tale materia, il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il comparto Funzioni Locali ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame. In particolare:

a) con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettera a) e b) , non sono soggette ai limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

c) con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale ha precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. n. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da escludere dai limiti sul tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

5. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2023, nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RISORSE NEUTRE</b>
<b>Risorse variabili art.79 - comma 1 DEL CCNL 2019/2021</b>	
<b>Lettera a)</b> - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015;	<b>€ 3.328,00</b>
<b>Lettera a)</b> - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018 ex art. 67, comma 2 - lett. b), del CCNL 21/05/2018	<b>€ 2.902,12</b>
<b>Lettera b)</b> - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021;	<b>€ 3.295,50</b>
<b>Lettera c)</b> - Risorse per incremento dotazioni organiche ex DPCM 17/03/2020	<b>€ 0,00</b>

<b>Lettera d)</b> - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	<b>€ 3.325,79</b>
<b>ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021</b> - Quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1, già a carico del bilancio	<b>€ 2.714,85</b>
<b>Risorse variabili art.79 - comma 2 DEL CCNL 2019/2021</b>	
<b>Lettera a) - Risorse ex art. 67 - comma 3 - CCNL 21/05/2018</b>	
<b>a)</b> - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97	<b>€ 10.000,00</b>
<b>b)</b> - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4,5 e 6, del decreto legge n. 98/2011	<b>€ 0,00</b>
<b>c)</b> - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale	
> Risorse per incentivi funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. N. 50/2017	<b>€ 90.844,56</b>
> Risorse pari al 10% delle entrate previste per il condono edilizio in applicazione dell'art. 39 della legge n. 724/94 e s.m.i.	<b>€ 0,00</b>
> Fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	<b>€ 10.000,00</b>
> Risorse per incentivi rilevazioni ISTAT	<b>€ 1.996,00</b>
<b>Lettera d)</b> Economie fondo straordinario anno 2022 - ex art. 67, comma 3 - lett. e), del CCNL 21/05/2018	
<b>Risorse variabili art.79 - comma 3 DEL CCNL 2019/2021 - ANNO 2022</b>	
<b>ANNO 2023</b> - Fondo destinato al finanziamento della produttività per scelte organizzative, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021.	<b>€ 1.550,44</b>
<b>ANNO 2023 - Finanziamento fondo posizioni organizzative</b> in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021.	<b>€ 610,96</b>
<b>Risorse variabili art.79 - comma 5 DEL CCNL 2019/2021 - ANNO 2023</b>	
<b>ANNO 2021</b> -Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021;	<b>€ 3.295,50</b>

ANNO 2022 - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021;	<b>€ 3.295,50</b>
ANNO 2022 - Incremento, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) (finanziamento produttività per scelte organizzative) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, (Finanziamento fondo posizioni organizzative) di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018	
<b>RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DELLA PRODUTTIVITA' UNA TANTUM SOLO PER L'ANNO 2022</b>	<b>€ 1.550,44</b>
<b>RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE UNA TANTUM SOLO PER L'ANNO 2022</b>	<b>€ 610,96</b>
<b>Art. 80 CCNL 2019 – 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo - Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente</b>	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	<b>€ 0,00</b>
Indennità di comparto - colonna 1 Tabella D del CCNL 22/01/2004	<b>€ 1.380,40</b>
<b>TOTALE RISORSE DA ESCLUDERE</b>	<b>€ 140.701,00</b>

<b>TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI</b>	<b>€ 300.396,65</b>
<b>TOTALE RISORSE DA ESCLUDERE</b>	<b>€ 140.701,00</b>
<b>FONDO 2023 SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017</b>	<b>€ 159.695,65</b>
<b>FONDO LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>€ 13.843,11</b>
<b>FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>€ 98.072,00</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO SALARIO ACCESSORIO SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017</b>	<b>€ 271.610,76</b>
<b>LIMITE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016</b>	<b>€ 152.789,79</b>
<b>FONDO LAVORO STRAORDINARIO</b>	<b>€ 13.843,11</b>
<b>FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE</b>	<b>€ 78.055,56</b>

<b>LIMITE FONDO EX ART. 23 -COMMA 2 - D.lgs. N. 75/2017</b>	<b>€ 244.688,46</b>
<b>VERIFICA RISPETTO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017 PER L'ANNO 2023</b>	<b>-€ 26.922,30</b>
<b>TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CCDI ANNO 2023</b>	<b>€ 273.474,35</b>

In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che la proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quella utilizzata nel 2016. Occorre pertanto operare una riduzione di euro € 26.922,30.

#### **Art 7 bis**

#### **Verifica nuovo limite ex art 33 del D.L. 34/2019**

**Salvaguardia limite 2016:** il valore assoluto del fondo 2016 è l'importo minimo del trattamento accessorio nel caso in cui il numero dei dipendenti nell'anno corrente sia inferiore rispetto al numero dei dipendenti al 31/12/2018

### **TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE**

#### **Art. 8**

#### **Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"**

#### **1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

L'utilizzo del fondo risultante dall'applicazione di quanto sopra descritto è specificato nel prospetto di seguito riportato:

Categoria iniziate	Categoria attuale	Tabellare Iniziate	Tabellare attuale	Costo PEO	Costo PEO comprensiva di 13°	N. dipendenti	Costo PEO comprensiva di 13°
D1	D3	23.212,35	26.553,70	3.341,35	3.619,80	1	€ 3.619,80
D1	D2	23.212,35	24.307,97	1.095,62	1.186,92	1	€ 1.186,92
C1	C6	21.392,87	24.655,00	3.262,13	3.533,97	3*	€ 8.834,94
C1	C3	21.392,87	22.469,78	1.076,91	1.166,65	1	€ 1.166,65
C1	C2	21.392,87	21.886,58	493,71	534,85	1	€ 532,85
B1	B8	19.034,51	22.322,36	3.287,85	3.561,84	2	€ 2.671,38
B1	B5	19.034,51	20.692,31	1.657,80	1.795,95	1	€ 1.795,95
A1	A6	18.044,37	19.676,93	1.632,56	1.734,42	2*	€ 2.538,14
A1	A5	18.044,37	19.344,93	1.300,56	1.387,75	1	€ 1056,71
totale							€ 25.447,72

**2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2023 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.**

Per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Il fondo costituito per il finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2023 è stato quantificato in un importo di 6.500,00 euro

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal C. D. I. di parte normativa vigente.

In base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica espresse con la nota n. 79259 del 5 febbraio 2014, la decorrenza giuridica ed economica della nuova posizione economica acquisita a seguito valutazione viene determinata al primo gennaio dell'anno in cui risulta approvata la graduatoria degli idonei.

**2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2023. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, anche se inserite nel fondo del presente C.D.I., non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo da inserire nella Tabella 15 del Conto Annuale.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Per l'anno 2023 le quote destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto sono finanziate con le risorse decentrate stabili, come risulta dal seguente prospetto

<b>FINANZIAMENTO DEL FONDO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO PER L'ANNO 2023</b>				
Dipendenti per categoria		Indennità di comparto		
Categoria	Dipendenti	Quota Mensile	Quota Annua	Fondo
D	8	€ 51,90	€ 622,80	€ 4.982,40
D	2	€ 51,90	€ 467,10	€ 934,20
D	2	€ 43,25	€ 311,4	€ 622,80
C	7	€ 45,80	€ 549,60	€ 3.847,20
C	4	€ 22,90	€ 274,80	€ 1.099,20
C	4			€ 297,7
B	3	€ 39,31	€ 471,72	€ 1.166,4
A	4	€ 32,40	€ 388,80	€ 1.149,48
<b>TOTALE</b>				<b>€ 14.099,38</b>

**RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI**

<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>ANNO 2023</b>
<b>Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Comma 1</b>	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale anno 2023	€ <b>6.500,00</b>
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	<b>€ 25.447,72</b>
<b>Art. 33 CCNL 2002 - 2005</b>	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ <b>14.099,38</b>
<b>TOTALE</b>	€ <b>46.047,10</b>

**RIEPILOGO GENERALE**

Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili	<b>€ 273.474,35</b>
Finanziamento degli istituti stabili	<b>€ 46.047,10</b>
Fondo risorse decentrate disponibile per la C.D.I.	<b>€ 227.427,25</b>

**ART. 9****Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"**

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad euro **227.427,25** sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 10 del presente CCDI.
2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base ai prospetti riportati nelle due tabelle successive:

<b>UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE VARABILI</b>		
<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>		
<b>Art. 68 CCNL 2016 – 2018 - Comma 2</b>		
<b>Lettera a): Incentivazione correlata alla performance organizzativa</b>		<b>€ 42.936,69</b>
<b>Lettera b): Incentivazione correlata alla performance individuale</b>		
<b>Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ai sensi dell' art. 84-bis del CCNL 16/11/2022</b>		<b>€ 2.800,00</b>
<b>Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro</b>		
	> Indennità per prestazione lavorativa effettuata in turni ai sensi dell'art. 30 del CCNL 16/11/2022	<b>€ 12.000,00</b>
	> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	<b>€ 8.000,00</b>
	> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	<b>€ 1.000,00</b>
<b>Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità ai sensi dell' art. 84 del CCNL 16/11/2022</b>		
	> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 84 del CCNL 16/11/2022	<b>€ 37.000,00</b>
<b>Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza</b>		
	> Fondo per l'incentivazione della produttività collegata a obiettivi di potenziamento della sicurezza urbana e stradale con risorse finanziate dai proventi dell'art. 208 del D.lgs. n. 285/1992 ai sensi all'art. 98 del CCNL del 16/11/2022	
	> Indennità correlate a prestazione lavorativa svolta in servizi esterni di vigilanza ai sensi all'art. 100 del CCNL del 16/11/2022	<b>€ 4.500,00</b>

	> Indennità per funzioni che comportano l'esercizio di compiti di responsabilità indicate all'art. 97 del CCNL 16/11/2022	€ 6.000,00	-
<b>Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018</b>			
	Fondo per l'incentivazione della produttività correlate alle attività previste dall'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006		
	Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 90.844,56	*
	Fondo per l'incentivazione della produttività delle risorse correlate alle entrate previste in applicazione dell'art. 39 della legge n.724/94.	€ 0,00	
	Fondo risorse nella misura massima del 5% del maggior gettito accertato e riscosso nell'anno precedente, relativi agli accertamenti dell'imposta IMU e TARI, di cui al comma 1091 dell'art. 1 della legge n. 145 del 30.12.2018;	€ 10.000,00	
	Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 1.996,00	
<b>Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base alla disciplina inserita all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018</b>			
	a. Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro	€ 10.000,00	-
	b. Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenza e servizi aggiuntivi	€ 0,00	
	c. Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali		
<b>Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000</b>			
	Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	€ 350,00	
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 227.427,25</b>	

#### ART. 10

#### Criteri e modalità per l'utilizzo del fondo relativo alle "risorse decentrate variabili"

##### 1. Turno:

Il turno può essere attuato in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero con durata pari o superiore a 10 ore e consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

Ai fini della corresponsione della relativa indennità, le prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano.

L'indennità di turno ricomprende anche il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro ed è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

#### **Elenco profili:**

- ▷ Agenti di Polizia locale;
- ▷ Custodi del cimitero

## **2. Reperibilità**

Il servizio di pronta reperibilità viene istituito per far fronte ad interventi urgenti ed inderogabili nell'ottica di un efficiente servizio alla collettività, con riferimento ai seguenti servizi.

<b>Elenco profili:</b>	
Agente di Polizia Locale	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Operatori cimiteriali	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Responsabile di protezione civile	tutti i giorni in orario non coperto dal servizio
Ufficiale di Stato Civile	Il sabato, la domenica e i festivi infrasettimanali per 8 ore al giorno

L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL 21/05/2018, è:

- a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi individuati;
- b) quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- c) non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
- d) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato e per le ore di effettiva chiamata, che saranno remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo;
- e) Il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

## **3. indennità condizioni di lavoro**

Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:

- a) disagiate
- b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute
- c) implicanti il maneggio di valori.

L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 10,00.

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

**Elenco profili lett. a)**

- ▷ Personale addetto ed assegnato a:
  - i. Anagrafe
  - ii. Stato Civile
  - iii. Protocollo
  - iv. Tributi
  - v. Portineria
  - vi. Gestione del Territorio

**Elenco profili lett. b)**

- ▷ Operai servizi manutentivi
- ▷ Operai servizi cimiteriali
- ▷ Messi

**Elenco profili lett. c)**

- ▷ Economo
- ▷ Agenti contabili

**4. Indennità per orario notturno, festivo e/o orario festivo/notturno**

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del CCNL 14/09/2000, la prestazione lavorativa, anche in assenza di rotazione per turno, svolta in orario ordinario notturno e festivo dà diritto ad una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo-notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.

L'indennità è riconosciuta al personale che svolge parte della prestazione lavorativa con tale articolazione oraria.

**5. Specifiche Responsabilità**

A partire dal modello organizzativo adottato dall'Ente le parti individuano nelle disposizioni di organizzazione del Responsabile di ogni singolo Settore l'atto di affidamento delle specifiche responsabilità al personale della categoria D, C e B che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/3/99.

L'indennità di responsabilità viene attribuita ai dipendenti interessati dal Responsabile del Settore con atto formale, da emanarsi entro il mese di gennaio di ogni anno, dalla quale risulta il possesso dei requisiti determinati e le particolari responsabilità attribuite durante l'anno di riferimento.

In assenza di atto formale di individuazione non sarà presa in considerazione alcuna assunzione di particolare responsabilità da parte del personale dipendente.

Per evitare un uso distorto e/o generalizzato del presente istituto, la Delegazione trattante stabilisce annualmente il limite delle somme da destinare al finanziamento del predetto istituto, tenendo conto delle necessità rappresentate dalla parte pubblica.

## **6. Indennità di servizio esterno**

Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00- Euro 10,00.

L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.

### **Elenco profili:**

- P Agente di POLIZIA LOCALE

## **8. Indennità di funzione**

Gli enti possono erogare al personale inquadrato nelle categorie C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa, una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.

L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinato, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 4.000,00 annui lordi, da corrispondere per dodici mensilità.

### **Elenco profili:**

- P Agente di Polizia Locale

## **9. Produttività Individuale e Collettiva ex art. 68, comma 2 - lettera a) e b) del CCNL 21/05/2018.**

Il fondo correlato alla corresponsione di effettivi incrementi della produttività e al miglioramento dei servizi, di cui all'art. 68, comma 2 – lettera a) e b) – del CCNL del 21/05/25018, che così come previsto dall'art. 40, comma 3bis, del D.lgs. n. 165/2001 assume parte rilevante rispetto al fondo disponibile, e, pertanto, ammonta ad euro **42.936,69**

e viene utilizzato nel rispetto della seguente disciplina:

- 1) Le risorse destinate alla produttività e al miglioramento dei servizi sono destinate alla produttività individuale e/o di gruppo, in base a progetti obiettivo/piani lavoro, progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai titolari di Posizione Organizzativa, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, quale ad esempio il Piano degli Obiettivi.
- 2) Nel rispetto dei criteri fissati dal vigente regolamento recante il sistema permanente di valutazione, le risorse disponibili vengono assegnate ai vari settori in proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo stesso ed alle rispettive categorie di inquadramento.
- 3) Una quota del budget disponibile potrà essere utilizzata per obiettivi specifici, definiti annualmente in coerenza con gli obiettivi definiti all'interno dei piani economici di gestione e/o piani per obiettivi. Qualora si agisca sulla base di obiettivi specifici, il responsabile di posizione organizzativa nel piano di lavoro dovrà determinare una percentuale della quota a ciò destinata. Potenzialmente tutto il personale del settore potrà partecipare alle iniziative proposte. Nel caso in cui il responsabile del settore non attivasse le iniziative di cui al presente punto, le relative risorse andranno imputate alla produttività individuale.
- 4) La corresponsione degli incentivi è legata alla valutazione individuale, effettuata sulla base del sistema di valutazione definito nell'Ente. Nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun settore, il responsabile con posizione organizzativa, utilizzando le schede di valutazione, provvederà a valutare il personale dipendente appartenente al proprio settore;
- 5) L'erogazione degli incentivi è subordinata alla verifica dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi ed il collegamento con miglioramenti apprezzabili rispetto agli esiti delle attività ordinariamente svolte. Il Nucleo di valutazione certificherà al termine dell'esercizio in corso il grado di realizzazione complessivo degli obiettivi;
- 6) La valutazione dovrà essere effettuata all'inizio dell'anno successivo, in modo da considerare l'utilità e la finalizzazione della stessa quale strumento volto al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal scopo i responsabili di posizione organizzativa dovranno adottare comportamenti in linea con le predette finalità.
- 7) L'erogazione del premio incentivante avverrà a consuntivo, a conclusione della procedura di valutazione ovvero durante l'anno a conclusione del raggiungimento degli obiettivi correlati al PEG e/o al piano di lavoro predisposto dal responsabile del settore.
- 8) In caso di valutazione negativa e avuto riguardo alle garanzie di riesame contenute nel sistema di valutazione, i dipendenti interessati non hanno diritto ad alcuna attribuzione di compensi. Ogni dipendente può attivare una richiesta di riesame della valutazione con le modalità e tempi stabiliti nel sistema permanente di valutazione.

**Art. 11**  
**Disposizione finale**

1. Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
3. Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".

---

*Le parti*

*approvano e provvedono a sottoscrivere*

la seguente ipotesi di accordo parte economica per l'anno 2023.

**La Delegazione Trattante di parte pubblica:**

- **il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica** nella persona del Segretario Comunale Dott. Fabio Fariello

---

- **il Responsabile del Settore Affari generali** nella persona dell'Avv. Roberto Tortora

---

- **il Responsabile del Settore LL. PP e Ambiente** nella persona dell'Ing. Vittorio Carbone

---

- **il Responsabile del Settore Gestione del Territorio** nella persona dell'Ing. Giovanni Pellegrino

---

- **il Responsabile del Settore Polizia Locale** nella persona del dott. Gennaro Perulli

---

- **il Responsabile del Settore Finanze e Tributi** nella persona della dott.ssa Viscardi Lucia

---

- **il Responsabile del Settore Manutenzione e decoro urbano** nella persona dell'Ing. Auricchio Francesco

---

**e le seguenti Organizzazioni Sindacali:**

**Organizzazioni sindacali territoriali**

**RSU aziendali**

CGIL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CISL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

CSA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

UIL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

